



**COMUNE DI CAMPOREALE**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

ORDINANZA SINDACALE Nr. 11 del 29-05-2020.

**Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2020.**

**IL SINDACO**

(Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225 del 24-02-1992 e s.m.i.)

**PREMESSO** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**ACCERTATO** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi e habitat idoneo alla proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche;

**RAVVISATA** la necessità di assicurare la pulizia dei terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo così fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;

**PRESO ATTO** che gli incendi che si verificano durante la stagione estiva causano ingenti danni ambientali;

**VISTO** il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, nr.773 e s.m.i.;

**VISTA** la L. n° 353 del 21/11/2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 16 del 06/04/1996 e n.14 del 31/08/1998 (prevenzione degli incendi boschivi) e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 267 del 18/08/2000, artt. 50 e 54, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 6 aprile 1996, nr. 16, che disciplina il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e s.m.i.;

**VISTE** le Direttive decretate con il D.P. nr. 297 del 04/06/2008, dal Presidente della regione siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art. 40 della Legge regionale 16/96 e s.m.i.;



**VISTI** gli artt. 423, 423bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale e s.m.i.;

**VISTO** il Titolo III del D. Lgs. 139 dell'08/03/2006 in materia di Prevenzione incendi e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. N° 152 del 03-04-2006, art. 255, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ;

**VISTO** il DPCM del 27/07/2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei terreni delle Regioni dell'Italia centro-meridionale", che dichiarava lo stato di emergenza fino al 30/09/2007 e s.m.i.;

**VISTA** l'OPCM n. 3606 del 28/08/2007 recante "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in relazioni ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione e s.m.i. ;



**VISTO** il Decreto n. 2 del 18/10/2007 emesso dal Commissario Delegato pro-tempore, nominato con l'OPCM n. 3606/2007, relativamente alla pianificazione del rischio di incendi d'interfaccia e s.m.i. ;

**VISTA** la Circolare del 14/01/2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n.10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia, rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale" e s.m.i. ;

**VISTA** la circolare dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, prot. n. 49012 del 24/04/2012, avente come oggetto "Approvazione linee guide per la lotta agli incendi d'interfaccia in Sicilia – Campania 2012 e s.m.i.;

**VISTO** il D.L. n.59 del 15/05/2012 convertito dalla legge n. 100 del 12/07/2012 – Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile e s.m.i.;

**CHE** nella materia in esame, l'Ente locale ha il dovere di tutelare l'incolumità pubblica, per cui, adotta provvisoriamente il presente provvedimento amministrativo, nel rispetto delle indicate Normative, nelle more della emissione della circolare esplicativa da parte degli organi competenti per materia;

**VISTO** l'art. 256 bis del D.Lgs. 152/06 introdotto dalla L. 06.02.2014 n.06 e s.m.i.;

**VISTE** le norme del vigente Codice Civile e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati, possono costituire causa di gravi pericoli d'incendio;

**RILEVATO** che nel territorio comunale sono presenti terreni incolti e infestati da sterpi che possono essere facile strumenti di propagazione del fuoco;

**RITENUTO** di dovere emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

## **ORDINA**

Ai proprietari o aventi diritti reali, di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio c/o la casa comunale:


1. Alla relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte d'incendio;
2. Alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo, avente una larghezza di ml. 20.

A tal proposito, dal 15 ottobre al 15 giugno ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e come modificato dal D.L. nr. 91 del 2014, è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f del suddetto D.Lgs, effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.

Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di strade, si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie, entro il termine suddetto.

## **VIETA**

- a) A chiunque, durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre 2020, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;



- 
- b) A chiunque, durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre 2020, in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
  - c) Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
  - d) Adoperare fuochi d'artificio in occasioni di feste di solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
  - e) Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio.

### SANZIONI



Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, saranno punite con le seguenti **sanzioni amministrative**:

1. Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento, sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, introdotto con l'art. 16 della Legge nr. 3 del 2003;
2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **€ 173,00 a € 695,00** determinata ai sensi **dell'art. 29 del codice della strada e s.m.i.**  
La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione al D. Lgs. n.285 del 30/04/1992.
3. Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da €. 51,00 a €. 258,00, così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, nr. 16;
4. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo **dal 15 Giugno al 15 Ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a **€. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00**, ai sensi **dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 novembre 2000 nr. 353 e s.m.i.**, e a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

### RICORDA

- **CHE** ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
- **CHE** chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- VIGILI DEL FUOCO E FORZE DELL'ORDINE (Polizia di Stato e Carabinieri) **(TEL. 112)**,  
nucleo emergenza unica europeo "NUE";
- CORPO FORESTALE NAZIONALE **(TEL. 1515)**;



- QUESTURA (TEL. 113);
- POLIZIA MUNICIPALE DI CAMPOREALE (TEL/FAX 0924/ 37049 – CELL.3490770555).

### DISPONE

CHE la presente Ordinanza:

- DECORRA dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2020;
- VENGA pubblicata presso l'Albo Pretorio e presso l'Albo on-line del Comune;
- AFFISSA mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- SIA INSERITA nel sito ufficiale del Comune ( <http://www.comune.camporeale.pa.it> ).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo – Commissariato di P.S. di Partinico, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Palermo, alla Provincia Regionale di Palermo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Comandante della Stazione Carabinieri di Camporeale e alla Polizia Municipale di Camporeale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Palermo entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR della Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, li 29-05-2020.

L'estensore:  
Isp. in Capo di P.M. Antonino Rizzo



IL SINDACO  
Rag. Luigi Cino

